



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

La novità normativa della non impugnabilità dell'estratto di ruolo non è retroattiva: sentenza del giudice del lavoro

La riforma sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo (d.l. 146/2021) è *ius superveniens*: in mancanza di uno specifico regime transitorio, se ne deve predicare la necessaria irretroattività [si ringrazia per la segnalazione Ivano TARQUINI].

--> si veda anche [La novità normativa sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo vale solo per il futuro: CTP Reggio Emilia contraddice CTP Catania, Siracusa e Latina](#)

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA, Sezione per le controversie di Lavoro e Previdenza, Giudice del lavoro dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, sentenza del 27.1.2022

...omissis...

Parte ricorrente propone azione di accertamento negativo del carico contributivo previdenziale portato dagli avvisi di addebito n. 394 2011 20005020 08 000 di € 10.237,77 e n. 39ddddd08089 89 000 di € 14.368,06, a suo dire non ritualmente notificati, di cui sarebbe venuto incidentalmente a conoscenza a seguito di richiesta all'Agente della Riscossione di estratto di ruolo inerente la sua posizione debitoria. Allega di avere inoltrato, prima di proporre il ricorso, istanza di sgravio per prescrizione che, però, l'ente impositore ha rigettato, invece il concessionario non ha dato riscontro.

Eccepisce l'omessa notifica degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione anche dalla data di asserita notifica.

Si sono costituiti i convenuti INPS ed SCCI spa, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente evocata in giudizio, deve dichiararsi contumace.

Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.

§ 1- Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso, volto ad ottenere la statuizione giudiziale di non debenza dei periodi contributivi ancora pendenti su ruolo esattoriale, è ammissibile in quanto proposto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 215 del 17 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante **"Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"**, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, che all'art 3 bis (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) modifica l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973, inserendovi il comma 4-bis che sancisce la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.

Trattandosi di ius superveniens - ed in mancanza di uno specifico regime transitorio - se ne deve predicare la necessaria irretroattività.

Né può concludersi diversamente ove si ponga mente ai principi fondamentali che regolano il processo civile. Il principio tempus regit actum deve intendersi nel senso che, pur se comporta l'immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa, non incide sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere (Cass. n. 6099/2000).

Al predetto principio, infatti, si giustappone il principio tempus regit processum, che vuole il mantenimento delle regole processuali vigenti al momento della proposizione della domanda, per la ragione che cambiare le regole del processo quando esso è in corso potrebbe configurare una violazione del principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost. (Cass.n. 22407/2020).

-Sussiste l'interesse ad agire.

Basti a tal riguardo considerare come l'ente impositore ritenga tuttora dovuti i contributi in questione e concluda per la condanna del ricorrente al pagamento degli stessi; inoltre il ricorrente aveva formulato anche istanza stragiudiziale di sgravio.

Pertanto, vi è interesse del ricorrente ad ottenere la statuizione giudiziale di non debenza dei periodi contributivi ancora pendenti su ruolo esattoriale.

Infatti, in punto di diritto, è applicabile il principio enunciato dalle S.U. della Cassazione, n. 19704/2015, nel cui solco si pone Cass., ord. n. 3990/2020 che ha statuito: **"che debba essere riconosciuto l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (sul punto si veda: Cass. sez V 418/2018 Cass. sez.VI, 2301/2018; Cass. civ. sez.VI n. 29179/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29177/2017; Cass. civ., sez.VI, n. 29174/2017; Cass. civ., sez. VI n. 24932/2017)".**

§ 2. Per quanto concerne gli avvisi di addebito INPS, l'ente ha versato in atti gli avvisi di ricevimento che ne attestano la regolare notifica, precisamente:

- 394ddd8000, avviso notificato il 10.10.2011;
- 39420130000ddddd0, avviso notificato il 10.04.2013.

Tuttavia, la pretesa contributiva si è poi prescritta per mancanza di atti interruttivi infraquinquennali.

Sul periodo di prescrizione successivamente alla notifica della cartella esattoriale (o avviso di addebito), La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola va precisato che la notifica della cartella esattoriale ha valenza di atto interruttivo dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale, in quanto la cartella divenuta definitiva perché non opposta, non può essere paragonata al titolo di formazione giudiziale, per il quale solo matura il termine di prescrizione ordinario decennale. Così come ribadito da Cass. SU. n. 23397 del 17.11.2016: "Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

§ 3. Le spese legali vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e poste a carico del concessionario, essendo allo stesso imputabile l'esito della lite, mentre vengono compensate nei confronti dell'INPS e della SCCI spa. p.q.m.

- accoglie il ricorso e, per l'effetto La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola, dichiara prescritti i contributi portati dall'avviso di addebito n. 394201vv000808989000; - dichiara la contumacia di Agenzia delle Entrate Riscossione;
- condanna Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 3.550,00 per compenso di avvocato, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.dddddddichiaratosi procuratore antistatario;
- compensa per intero le spese legali tra il ricorrente e l'INPS e la SCCI spa.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Così deciso in Reggio Calabria, 27/01/2022 .

Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

